



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7951 dell'anno 2021 trattata ex art 127 ter cpc in data 20/06/2024

TRA

S. 

rappresentato e difeso dall' avv. SANCES MATTEO procuratore domiciliatario;

Ricorrente

CONTRO

INPS

Rappresentato e difeso dall'avv. R. 

Resistente

Oggetto: Ripetizione indebita

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.07.2021, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che con nota del 16.03.2021, l'INPS aveva comunicato, con riferimento alla prestazione cat. IO n. 600, percepita dalla sig.ra Al  (defunta madre dell'odierno ricorrente), che per il periodo gennaio 2007 – aprile 2009 era risultata una indebita erogazione della somma rispettivamente di € 2.781,65 con la seguente motivazione: “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”. Rilevava la prescrizione estintiva del diritto di recupero, l'irrepetibilità delle prestazioni pensionistiche delle somme e la violazione dell'art 13 L 412/91.



Concludeva, pertanto per la declaratoria di insussistenza del diritto dell'Inps alla restituzione dell'importo per intervenuta prescrizione, con richiesta di restituzione delle somme eventualmente trattenute.

L'Inps si costituiva e concludeva per il rigetto del ricorso.

L'udienza di discussione del 20.06.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.

*

Il ricorso è fondato e va accolto per intervenuta estinzione del credito azionato dall' Istituto, stante il decorso del termine prescrizione decennale, non risultando in atti alcun atto interruttivo della prescrizione.

Dalla documentazione in atti prodotta dall'Istituto, emerge come la prima richiesta di restituzione somme, indebitamente percepite tra il 2007 ed il 2009, risulta essere la comunicazione di indebito del 03.04.2009 (notificata in data 11.04.2009) indirizzata alla sig.ra Ab ~~_____~~ (defunta madre dell'odierno ricorrente). Successivamente, con nota del 01.12.2009 (notificato in data 11.12.02009) indirizzata sempre alla sig.ra Al ~~_____~~, veniva nuovamente comunicata la medesima richiesta di restituzione somme indebitamente percepite.

Tuttavia, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sola ed unica richiesta di restituzione somme indebitamente percepite (dalla defunta madre) risulta essere quella del 15.01.2021(notificata in data 16.03.2021).

Da quanto sopra analizzato, non risulta esservi alcun atto interruttivo della prescrizione tra le comunicazioni inviate alla sig.ra Al ~~_____~~ (11.04.2009-11.12.2009) e quella inviata all'odierno ricorrente (16.03.2021).

Ciò posto, a prescindere da ogni altra considerazione circa il merito e la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme, il credito azionato dall' istituto deve intendersi prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dal momento di maturazione del credito indicato.

Ciò comporta l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il limite previsto dall'art 152 disp att cpc e considerando l'estrema serialità della controversia.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito azionato dall'INPS nei confronti del ricorrente con nota del 16.03.2021.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario del ricorrente, che si liquidano in € 900,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.

Lecce, li 25/06/2024

Il Giudice del Lavoro

dott Donatella De Giorgi





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 2066 / 2024,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANCOS

Lecce, 02-08-2024

Il CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Vito LISI)

